



**Gestione del Modello di Organizzazione, gestione e controllo adottato
ai sensi del D. Lgs. 231/2001 - Clausola contrattuale**

“RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA (MODELLO 231)”

I. La sottoscrizione del contratto comporta l’assunzione da parte dell’Appaltatore del rispetto dei principi di organizzazione e gestione idonei a prevenire la commissione degli illeciti di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231 e successive modifiche ed integrazioni.

II. La sottoscrizione del contratto importa altresì per le Parti il rispetto del Codice Etico adottato dal Gruppo IREN, approvato dal Consiglio di Amministrazione di IREN S.p.A. quale parte integrante del Modello adottato *ex* D. Lgs. 231/2001, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che le Parti dichiarano di conoscere.

Il Codice Etico (il cui testo è consultabile sul sito internet https://portaleacquisti.gruppoiren.it/documenti/condizioni_contrattuali/codice_etico.pdf) definisce l’insieme di valori di etica aziendale che la Società riconosce, accetta e condivide e il cui rispetto consente, fra l’altro, di prevenire la commissione di reati previsti dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n° 231.

È interesse primario di IREN S.p.A. che tutti coloro che incorrano in relazioni d’affari con la stessa e con le Società del Gruppo svolgano la propria attività in osservanza dei principi e dei valori contenuti nel Codice Etico.

L’Appaltatore dichiara esplicitamente di averne preso conoscenza e garantisce una condotta conforme alle indicazioni ivi contenute. La violazione grave o reiterata dei principi contenuti nel Codice Etico, tra i quali si richiamano in particolare quelli indicati al paragrafo 8 “Contabilità

e controlli interni” e al paragrafo 7 “Criteri di condotta nelle relazioni con gli altri interlocutori”, è considerata inadempimento degli obblighi scaturenti dal presente contratto e determinerà la risoluzione dello stesso ai sensi dell’art. 1456 c.c., nonché il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Committente.

III. Il contratto potrà comunque essere risolto *ex art.* 1456 c.c., su comunicazione della Committente, in caso di commissione di un reato previsto dal D. Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii., anche non in relazione a rapporti con la Committente o con le Società del Gruppo, accertato con sentenza passata in giudicato che riconosca la responsabilità dell’Appaltatore o a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti *ex art.* 444 c.p.p. nonché in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione o dell’interdizione dell’esercizio dell’attività.

In ogni caso, al momento dell’apertura di un procedimento in sede penale nei confronti dell’Appaltatore per reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, dovrà esserne data informazione alla Committente che avrà la facoltà di risolvere il contratto per il verificarsi di tale condizione risolutiva *ex art.* 1353 c.c..